

Codice del terzo settore

I requisiti e i vincoli di qualifica degli ETS; analisi e novità rilevanti – Regime transitorio e adeguamenti di statuto

Francesco PENE VIDARI
26 Ottobre 2018



PENE VIDARI - TARDIVO
GIUNIPERO DI CORTERANZO
G. MORONE ASSOCIATI

NOVITÀ RILEVANTI

- Superamento del regime concessorio della personalità giuridica basato sul riconoscimento da parte della Prefettura/Regione:
 - Semplificazione del riconoscimento delle persone giuridiche grazie alla procedura di delega al notaio ([ART. 22](#));
 - Definizione legale dei criteri di adeguatezza del patrimonio: patrimonio minimo superiore a 15.000 euro per le associazioni, superiore a 30.000 per le fondazioni ([ART. 22 comma 4](#));
- Enfasi sull' autonomia privata per gli Enti del Terzo Settore, al contempo tendenza premiale per chi si conforma alle previsioni ministeriali ([ART 47 comma 5](#));
- Creazione di un registro unico a livello nazionale, con efficacia probatoria nei confronti dei terzi degli atti trascritti;
- Influenza della normativa in materia societaria, ad ex. in materia di capitale minimo e sanzioni ([ART 21 – 22](#));
- Trasformazione/scissione/fusioni/operazioni straordinarie ([42-bis C.C.](#))

I REQUISITI DI UN ETS

Art. 4

- **REQUISITO SOSTANZIALE:** *Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento:*
1. *senza scopo di lucro:* ciò che conta non è più la forma dell'attività (commerciale o no), ma se essa sia o meno volta al conseguimento di un lucro soggettivo.
 2. *di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
 3. *mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi*
»
 4. *ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

I REQUISITI DI UN ETS: ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 5-6

- *Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano **in via esclusiva o principale** una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio (...).*
- **Le attività di interesse generale sono 26**, tassativamente elencate all'articolo 5, suscettibili di essere modificate con DCPM; **NB** questo articolo non si applica alle imprese sociali.
- Gli ETS possono esercitare anche attività diverse «*a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*» (**NB: non ancora emanato**)



ESCLUSIONI

Art. 4 comma 2

Sono esclusi dalla definizione di Ente del Terzo Settore:

- Le amministrazioni pubbliche
- Formazioni e associazioni politiche
- Sindacati
- Associazioni professionali e di rappresentanza economica
- Associazioni di datori di lavoro
- Vigili del fuoco delle provincie di Trento e Bolzano e della VDA

Le norme del codice, eccetto quelle in tema di CSV, non si applicano alle Fondazioni Bancarie.

ENTI RELIGIOSI

Art. 4 comma 3

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Gli associati e gli aderenti agli enti religiosi sono esclusi dalla facoltà di esaminare i libri sociali ex art. 15; inoltre agli enti religiosi non si applica l'art. 12 (obblighi riguardanti la denominazione) .

I REQUISITI DI UN ETS: ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 11

Il R.U.N.T.S. , diviso in sei sezioni a seconda della tipologia di ente, conterrà:

- l'elenco di tutti gli enti appartenenti al terzo settore con relative informazioni; ogni ETS potrà essere inserito solamente in una sezione;
- Atti e documenti del singolo ente (atto costitutivo, statuto, documenti contabili, altri atti rilevanti come delibere di trasformazione, fusione ecc)

Ispirandosi alla normativa dei pubblici registri, il legislatore ha previsto che gli atti che devono essere iscritti, annotati o depositati saranno opponibili ai terzi dalla data della loro pubblicazione del Registro; è prevista una residuale eccezione all'articolo 52, comma 2.

Per la creazione del registro è necessario un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non ancora emanato.



I VINCOLI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI ETS: PATRIMONIO, DISTRIBUZIONE UTILI

Art.8


- *«Il patrimonio (...) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. »*
- *« è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. »*
- Al terzo comma dell'articolo vi sono degli esempi di comportamenti considerabili come distribuzione indiretta di utili; stante la locuzione *«si considerano in ogni caso»* tali esempi si possono qualificare come presunzioni assolute. A titolo di esempio: *«l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale»*.
- Per ragioni di opportunità si dovrebbe provvedere a trasporre nello statuto il contenuto di questo articolo.



I VINCOLI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI ETS: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

Art. 9

- *«In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. (...) Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.»*



PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 10

Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.



I VINCOLI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI ETS: DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 12

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. (...)

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Norme dello stesso tenore prevedono obblighi di inserimento nella denominazione sociale del tipo di ente o della sigla (e il divieto di uso nella stessa da parte di soggetti diversi) per le organizzazioni di volontariato o ODV (art. 32) , per le associazioni di promozione sociale o APS (art.35) e per gli enti filantropici (art.37) .

I VINCOLI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI ETS: ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 13-14

« Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. » I libri obbligatori dovranno essere predisposti su moduli predisposti dal M.d.L. ancora mancanti.

1. «Entrate > 100.000 = pubblicazione sempre aggiornata su internet di «emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati ».
2. Entrate < 220.000 = possibilità di rendiconto per cassa
3. Entrate > 1.000.000 = deposito del bilancio sociale (redatto secondo linee guida ministeriali, non ancora pubblicate) presso il R.U.N.T.S. e pubblicazione su internet
4. In caso di attività esclusivamente o principalmente svolta in forma di impresa commerciale, obbligo di tenuta libri contabili e loro deposito ex C.C.



I VINCOLI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI ETS: LIBRI SOCIALI

Art. 15

Gli enti del terzo settore devono tenere:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I primi due tenuti a cura dell' organo di amministrazione, l' ultimo a cura dell' organo a cui fa riferimento.

«Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.»



LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 21

«L'atto costitutivo deve indicare:

- la **denominazione** dell'ente;
- **l'assenza di scopo di lucro e le finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce **l'oggetto sociale**;
- **la sede legale**;
- **il patrimonio iniziale** ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, **l'amministrazione** e la **rappresentanza** dell'ente;
- **i diritti e gli obblighi degli associati**, ove presenti;
- **I requisiti per l'ammissione** di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli **organi sociali** obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**;
- le norme sulla **devoluzione del patrimonio residuo** in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto fra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello **statuto** prevalgono le seconde.»

LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 22

L' articolo 22, prevede un procedimento obbligatorio per associazioni e fondazioni che desiderino qualificarsi come ETS; si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria per quelle associazioni e fondazioni che non desiderano l' iscrizione al Registro del Terzo Settore.

«Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.» (segue...)

LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 22

«2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.» (segue...)

LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 22

«4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.»

ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Lo statuto dell'ente **dovrà indicare**, mancando una disciplina integrativa in caso di silenzio:

- L'attività di interesse generale svolta dall'ente, scelta tra le 26 elencate all'art. 5
- La possibilità di svolgere attività differenti da quelle previste nell'art. 5 (cfr. art. 6)
- Le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati o degli aderenti
- Le norme relative al funzionamento dell'ente
- Se prevede la possibilità di l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, le modalità per la verifica dell'identità del soggetto remoto

Più in generale occorre considerare che il codice prevede diverse ipotesi di norme automaticamente applicate **«salvo che sia disposto diversamente nell'atto costitutivo o nello statuto»**; gli enti che non gradissero tali norme dovrebbero provvedere alle necessarie integrazioni dello statuto.

Escluse le imprese sociali, è previsto all' articolo 82 comma 3: «Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative».



ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: SPAZIO ALL'AUTONOMIA PRIVATA

Art. 23

«**Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.»



ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: SPAZIO ALL'AUTONOMIA PRIVATA

Art. 24

«1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, **salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.**

(...)

3. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

4. **L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. **L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni** che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento **possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate**, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.»



ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: SPAZIO ALL' AUTONOMIA PRIVATA

Art. 25

«1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.»



ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30

Un organo di controllo, anche monocratico:

- è **obbligatorio** all' interno delle fondazioni che sono ETS;
- è **obbligatorio** per le associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute, quando siano **superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti**:
 - Totale dell'attivo patrimoniale: 110.000 euro
 - Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro
 - Dipendenti occupati in media: 5 unità
- è **obbligatorio** quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10

Ai componenti degli organi di controllo si applicano l' art. 2399 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e decadenza), ed almeno uno dei componenti deve essere iscritto all' albo dei revisori legali (2397 2° comma), anche in caso di organo monocratico. (segue...)

ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30

«6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito (esclusivamente, NDR) da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.»

ADEGUAMENTI DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI: REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore **devono nominare un revisore legale dei conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000,00 euro**;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00 euro**;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.»

ANALISI RAPPORTO COSTI/BENEFICI

Illustrate le caratteristiche, i vincoli e gli adeguamenti necessari per diventare Enti del Terzo Settore, è chiaro che occorra valutare attentamente il rapporto costo/benefici:

1) Collaborando con un notaio per analizzare l'atto costitutivo e lo statuto, così che da identificare gli elementi ostativi e opportunità (ex. previsioni contrarie al codice, oggetto non conforme all' art. 5 ecc...) e predisporre le modifiche necessarie, da far approvare successivamente all' assemblea.

2) Collaborando con un commercialista sia per quantificare gli indicatori economici rilevanti per il Codice (attivo dello stato patrimoniale, entrate ecc...) sia per valutare il contesto tributario, in particolare riferimento all' opzione per gli enti non commerciali di determinare in modo forfetario i redditi di impresa (per le attività commerciali svolte in via non prevalente e secondaria) applicando un coefficiente di redditività progressivo articolato in tre scaglioni in base ai ricavi.

In base agli esiti di questa doppia analisi, per quegli enti che esercitano attività definita «commerciale» all' art 79 potrebbe essere conveniente trasformarsi in un' impresa sociale.

IL DOPPIO BINARIO CODICE DEL TERZO SETTORE – CODICE CIVILE

- La nuova regolamentazione non è vincolante: ciascun ente, esistente o di nuova creazione, potrà scegliere se
 - conformarsi alla nuova regolamentazione con i relativi vantaggi (in particolare a livello fiscale) e svantaggi (in termini di oneri gestionali e di costi) oppure
 - rimanere soggetto alla regolamentazione presente nel primo libro del Codice Civile.

NB : questa analisi andrà compiuta tenendo conto della progressiva abrogazione della normativa precedente in materia di ONLUS, di Organizzazioni del volontariato, di associazioni di promozione sociale, ecc.;



REGIME TRANSITORIO: ENTI GIÀ ESISTENTI AL 03/08/2017

- Possono adeguare lo statuto alle nuove previsioni, sebbene sia consigliabile attendere la pubblicazione dei decreti mancanti; ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale devono adeguarsi entro il 03/08/2019 alle disposizioni inderogabili .
- ODV e APS godranno di un processo di migrazione automatica dai registri attuali al RUNTS; le ONLUS non saranno incluse in questo procedimento, perciò dovranno sia adoperarsi per l' iscrizione sia decidere in quale sezione del registro saranno iscritte, valutando i benefici delle varie opzioni possibili.
- ODV e APS costituite antecedentemente a questa data, ma non ancora iscritte ai relativi registri, non sono tenute ad essere compliant alla nuova regolamentazione fino al 03/08/2019

TEMPORARY

REGIME TRANSITORIO: ENTI COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE AL 03/08/2017

- Associazioni e fondazioni che vogliono assumere la personalità giuridica dovranno conformarsi al d.P.R. 361/2000, e se ritenuto opportuno predisporre lo statuto affinché sia già compliant con la nuova regolamentazione, così da facilitare l' inserimento nel Registro Nazionale una volta operativo;
- Fino alla creazione del registro nazionale, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale;
- Odv e Aps costituite successivamente al 03/08/2017 dovranno essere già compliant con la nuova regolamentazione per iscriversi ai relativi registri , almeno per quelle disposizioni non correlate al RUNTS; ad ex. gli indicatori patrimoniali all'art.22 possono essere utilizzati dagli organi competenti per valutare l' adeguatezza patrimoniale dell'ente,
- Odv e Aps dovranno conformarsi alle nuove regolamentazioni per quanto riguarda il bilancio di esercizio secondo la nuova normativa (pur in mancanza di modulistica ministeriale) e alla pubblicazione online degli emolumenti.
- Odv e Aps dovranno rispettare quanto previsto agli art.32-35 riguardo il numero minimo di soggetti e la forma giuridica.

CRITICITÀ

- Mancato integrale superamento del libro I e del sistema concessorio della personalità, tradendo l'obiettivo di ottenere un sistema normativo organico, come evidenziato criticamente anche dal Consiglio di Stato nel suo parere al Parlamento (testualmente: “La scelta del Governo di limitarsi a creare soltanto un sotto-settore delle associazioni e fondazioni operanti nel Terzo Settore avrà verosimilmente l'effetto di determinare un ulteriore svuotamento di contenuto normativo del Libro I del codice civile”).
- Diventare ETS significa sobbarcarsi costi e controlli, anche rilevanti, al punto che per molti degli attuali operatori del terzo settore di minori dimensioni potrebbe non essere conveniente la trasformazione in ETS.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !